



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

R.G. n.41-1/2025

Il Giudice, in persona del dott. Stefano Cantone,

VISTO

il ricorso per concordato minore depositato in data 26.06.2025 dal sig. **Romeo Cristofaro** (RMOCST62L26H224V), nato il 26.07.1962 a Reggio Calabria, ivi residente in Via S. Sperato strada vecchia Dir. Marcianò n. 9, professione lavoratore autonomo rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca S. Giordano;

VISTI

gli atti e i documenti depositati unitamente al ricorso ai sensi degli articolo 75 e 76 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

CONSIDERATO CHE:

- il debitore rientra nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCII essendo professionista;
- che sussiste lo stato di sovraindebitamento, inteso come incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;
- che la domanda risulta ammissibile ai sensi dell'art. 78, comma 1, CCII;

RITENUTO

di dover procedere all'apertura della procedura di concordato minore;

P.Q.M.

DICHIARA

Aperta la procedura proposta da Romeo Cristofaro;

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni trenta dalla comunicazione entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, del Codice dell'amministrazione digitale, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

STABILISCE

che nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere tutte le comunicazioni, in mancanza del quale i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito *web* del Tribunale;

DISPONE

su istanza del debitore, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo:

- non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del

debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

DISPONE

che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisca al giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII;

STABILISCE

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 09/07/2025

Il giudice

Dott. Stefano Cantone